



Commissione Tributaria Provinciale di Roma
IL PRESIDENTE

ai Presidenti di sezione
ai Vice Presidenti di sezione
ai Giudici
al Dirigente amministrativo

e, per conoscenza
al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
al Presidente della CTR del Lazio
al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma
al Consiglio dell'Ordine dei commercialisti di Roma
all'Agenzia delle Entrate di Roma
all'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Roma
all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
alla Regione Lazio
al Comune di Roma

oggetto: cessazione dello stato di emergenza e partecipazione da remoto all'udienza

Visto il decreto legge n. 24 del 24.03.2022, recante Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

Considerata la cessazione dello stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e, da ultimo, prorogato fino al 31 marzo 2022;

Considerato che l'attuale andamento dell'epidemia da Covid-19 è caratterizzato da un persistente numero di contagi;

Ritenuta l'opportunità di adottare, a regime, ai sensi dell'art. 16, co. 4, del d.l. n. 119/2018, come sostituito dall'art. 135, co. 2, del d.l. n. 34/2020, i criteri per individuare *“le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza”*;

Visto il DM 11 novembre 2020, recante *“individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza a distanza ex art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”*;

Viste le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell'udienza attraverso collegamenti da remoto approvate dal Direttore Generale delle Finanze con decreto dell'11 novembre 2020;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'U' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

Vista la nota in data 13 novembre 2020 del Direttore della Giustizia tributaria sull'applicativo per la gestione delle udienze a distanza, con le allegate linee guida tecnico-operative per lo svolgimento dell'udienza attraverso collegamenti da remoto;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 16, co. 4, la partecipazione alle udienze a distanza mediante collegamento audiovisivo è subordinata alla “richiesta” formulata “dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”;

Ritenuto che la richiesta delle parti non determina necessariamente lo svolgimento dell'udienza a distanza, come risulta chiaramente sia dalle espressioni “può avvenire”, “può chiedere”, sia soprattutto dalla previsione della elaborazione di criteri per l'individuazione delle controversie eleggibili per la trattazione da remoto;

Ritenuto che, in linea di massima, la trattazione da remoto, da un lato, è un succedaneo di fatto non equivalente alla trattazione in presenza e che, d'altro canto, rende disagiata e più complesso lo svolgimento dell'udienza, poiché il sistema non realizza la contemporanea presenza di tutti i ricorrenti e resistenti ai quali dare di volta in volta la parola, ma richiede la laboriosa apertura di distinti collegamenti per ogni causa con possibili difficoltà tecniche per ciascuno di essi;

Ritenuto, pertanto, necessario bilanciare gli interessi dei richiedenti udienza a distanza con le esigenze di correttezza dello svolgimento dell'udienza;

Ritenuto che tale bilanciamento possa ragionevolmente tenere conto della residenza in altra regione dei difensori che chiedono la trattazione a distanza ovvero di esigenze di tutela degli stessi difensori, non genericamente addotte;

Ritenuto che nell'ambito dei criteri indicati spetta ai Presidenti di sezione individuare le controversie per le quali è possibile lo svolgimento dell'udienza a distanza

P.Q.M.

la partecipazione da remoto all'udienza– se richiesto dalle parti “nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546” (art. 16, co. 4, del d.l. n. 119/2018) – può essere autorizzato dai Presidenti di sezione quando i difensori risiedono in Regione diversa dal Lazio ovvero quando siano addotte non generiche esigenze di tutela. Cessa di avere efficacia il decreto del 2 novembre 2021.

Roma 8 aprile 2022

Il Presidente

